

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 novembre 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

<b>REGIONE PIEMONTE</b>		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2015, n. 54/R.
LEGGE REGIONALE 21 settembre 2015, n. 21.		<b>Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 «Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio»).</b> (15R00316) ..... Pag. 19
<b>Disciplina del turismo naturista.</b> (15R00453) ... Pag. 1		
<b>REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE</b>		<b>REGIONE ABRUZZO</b>
LEGGE REGIONALE 24 luglio 2015, n. 6.		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2015, n. 4/REG.
<b>Istituzione del nuovo Comune di Altavalle mediante la fusione dei Comuni di Faver, Grauno, Grumes e Valda.</b> (15R00463) ..... Pag. 3		<b>Linee Guida per il concorso alla spesa dei Comuni per il sostegno ai costi a carico degli utenti relativi alle prestazioni socio-sanitarie semiresidenziali e residenziali per l'anno 2015.</b> (15R00418) ..... Pag. 25
<b>REGIONE TOSCANA</b>		<b>REGIONE SICILIA</b>
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2015, n. 53/R.		LEGGE 10 luglio 2015, n. 14.
<b>Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana).</b> (15R00315) ..... Pag. 6		<b>Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.</b> (15R00382) ..... Pag. 29





**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 21 settembre 2015, n. 21.

**Disciplina del turismo naturalista.***(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 24 settembre 2015)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Finalità*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117, comma quarto della Costituzione, promuove le condizioni necessarie per garantire la pratica del turismo naturalista, quale pratica della nudità in comune, in armonia con la natura e nel rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente.

**Art. 2.***Competenze della Regione*

1. La Regione promuove l'individuazione delle aree e favorisce la realizzazione di strutture pubbliche e private destinate alla pratica del turismo anche mediante gli interventi previsti dalle vigenti leggi regionali d'incentivazione del settore turistico.

**Art. 3.***Tipologie di strutture naturaliste*

1. Sono definite:

- a) "strutture naturaliste proprie", le strutture in cui è vietato indossare qualunque tipo di indumento;
- b) "strutture miste", le strutture al cui interno sono dedicate aree alla pratica del turismo.

**Art. 4.***Aree pubbliche destinate al naturalismo*

1. I comuni possono destinare alla pratica del naturalismo spiagge lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici.

2. Le strutture destinate al turismo naturalista nelle aree pubbliche sono scarsamente visibili, non inquinanti e rispettose dell'ambiente e degli eventuali vincoli urbanistici, paesaggistici e ambientali esistenti.

3. Le aree pubbliche di cui al comma 1 possono essere concesse in gestione ad imprese, ad associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscono il buon funzionamento e la fruizione applicando le tariffe previste dalle rispettive normative, oppure lasciate alla libera e gratuita fruizione. La concessione individua l'eventuale canone dovuto dai soggetti gestori.

**Art. 5.***Aree private destinate al naturalismo*

1. L'attività volta alla pratica del naturalismo può essere esercitata, con gestione unitaria e imprenditoriale, nelle seguenti aree private:

a) all'interno di strutture turistico-ricettive alberghiere, extralberghiere, agrituristiche e di campeggi e villaggi turistici delimitando opportunamente specifiche aree ad esclusivo utilizzo dei naturalisti o destinando all'attività naturalista l'intera struttura ricettiva;

b) in aree ed altri ambienti all'aperto organizzati per favorire attività ludico-ricreative ed eventualmente per la sosta di caravan e autocaravan.

2. Le strutture destinate all'attività di cui al comma 1, nonché l'utilizzo delle aree e la realizzazione di manufatti, ad esclusione delle zone di demanio pubblico di cui all'articolo 4, sono assoggettate alle disposizioni previste in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi e sono rispettose dell'ambiente.

**Art. 6.***Avvio dell'attività*

1. Chiunque intende gestire un'attività volta alla pratica del naturalismo presenta, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modalità telematica, allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insistono le strutture e le aree da destinare all'attività.

2. La SCIA è presentata su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:

a) dei requisiti soggettivi di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività



ricettive turistico-alberghiere) e del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);

c) dei requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari ed ambientali previsti dalla normativa vigente.

4. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette in via telematica:

a) agli uffici comunali competenti e all'Azienda Sanitaria Locale (ASL), per l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza;

b) alla provincia, alla città metropolitana e all'Agenzia di accoglienza e promozione Turistica Locale (ATL) competenti per territorio, a fini informativi.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad esporre in modo visibile all'interno della struttura copia della SCIA.

6. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata, entro dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 4.

#### Art. 7.

##### *Sospensione e cessazione dell'attività*

1. L'attività di cui all'articolo 6, svolta in assenza di SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 10, comma 1, la cessazione dell'attività medesima.

2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione dell'attività.

4. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il comune informa la provincia, la città metropolitana, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti.

5. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione secondo le modalità e le tempistiche di cui all'articolo 6, comma 6.

6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabili da parte del comune di ulteriori centottanta giorni, nell'arco di un quinquennio, superato il quale l'attività si intende definitivamente cessata.

#### Art. 8.

##### *Regolamento*

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, acquisito il parere della commissione consiliare competente, un regolamento che definisce in particolare:

a) le disposizioni da rispettare all'interno delle aree destinate alla pratica del naturismo e nell'allestimento delle relative strutture nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi ed ambientale;

b) i criteri per l'identificazione di opportuni strumenti e accorgimenti volti a delimitare e a rendere non visibili a terzi le aree private e pubbliche destinate alla pratica del naturismo, ivi compresi i criteri per la realizzazione di un'adeguata segnaletica o logo nonché eventuali denominazioni che consentano il riconoscimento immediato di dette aree dall'esterno a tutela dell'ospite;

c) i criteri per il rilascio delle concessioni di cui all'articolo 4, comma 3, tenuto conto della disciplina vigente in materia di vincoli nelle aree e negli ambienti naturali pubblici oggetto dell'attività;

d) la destinazione urbanistica delle aree all'aperto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) nel rispetto degli strumenti di pianificazione comunale;

e) le modalità di funzionamento ed i periodi di apertura delle strutture, tenendo conto della possibilità di esercitare l'attività con apertura annuale e stagionale.

#### Art. 9.

##### *Funzioni di vigilanza e controllo*

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 8 sono esercitate dal comune e dagli altri soggetti competenti.


2. Al fine di rendere più efficace l'attività di vigilanza di cui al comma 1, i comuni esercitano preferibilmente in forma coordinata con gli altri soggetti competenti le attività di controllo ed entro il 31 gennaio di ciascun anno trasmettono alla struttura regionale competente in materia di turismo una relazione sull'attività di controllo esercitata nell'anno precedente.

#### Art. 10.

##### *Sanzioni*

1. Chiunque gestisce una struttura destinata alla pratica del naturismo in assenza di SCIA è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.

2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 6, commi 5 e 6 e all'articolo 7, comma 5 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.500,00.



3. Chiunque contravviene alle disposizioni previste nel regolamento di cui all'articolo 8 è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 250,00 ad euro 1.000,00 nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b);

b) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d).

4. Qualora l'attività venga esercitata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il comune, accertata la mancanza dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 8, procede alla revoca della concessione.

5. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, il comune o altro soggetto competente può procedere, previa diffida, alla sospensione o alla cessazione dell'attività.

#### Art. 11.

##### *Applicazione delle sanzioni*

1. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'incasso delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 10 sono di competenza del comune.

2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e nella legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).

#### Art. 12.

##### *Rivalutazione degli importi delle sanzioni*

1. La misura delle sanzioni indicate nell'articolo 10 è aggiornata secondo le modalità di cui all'articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

#### Art. 13.

##### *Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 21 settembre 2015

CHIAMPARINO

15R00453

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2015, n. 6.

**Istituzione del nuovo Comune di Altavalle mediante la fusione dei Comuni di Faver, Grauno, Grumes e Valda.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 4 agosto 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

### *Capo I*

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI ALTAVALLE

Art. 1.

*Fusione dei Comuni di Faver, Grauno, Grumes e Valda*


1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Comune di Altavalle mediante la fusione dei Comuni di Faver, Grauno, Grumes e Valda.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Altavalle è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Faver, Grauno, Grumes e Valda.

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Altavalle le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Faver alla data di estinzione.

5. In conformità a quanto disposto dall'art. 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.



## Art. 2.

*Capoluogo e sede del Comune*

1. La sede legale del Comune di Altavalle è situata nell'abitato di Faver, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

## Art. 3.

*Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Altavalle subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Faver, Grauno, Grumes e Valda.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

## Art. 4.

*Beni di uso civico*

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, considerati tutti frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

*Capo II*

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## Art. 5.

*Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei Comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta di uno dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

## Art. 6.

*Organizzazione amministrativa provvisoria*

1. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Altavalle e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

## Art. 7.

*Regime degli atti*

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

## Art. 8.

*Mobilità del personale*

1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'art. 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'art. 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.

## Art. 9.


*Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale*

1. Lo statuto comunale può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità che appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari sono assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del nuovo Comune di Altavalle, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Altavalle.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Altavalle, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Faver vigenti alla data del 31 dicembre 2015.



## Art. 10.

*Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale*

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Altavalle si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

3. In prima applicazione, quattro seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei quattro Comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo art. 33, comma 1, lettere da a) fino a d), compie le seguenti operazioni:

1) forma per ognuno dei quattro Comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nella sezione elettorale del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;

2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle quattro graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei quattro seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:

2.1 candidato risultato primo in più di una graduatoria: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

2.2 candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio.

Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale n. 3 del 1994 e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera c) del medesimo articolo 33; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2);

4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della mede-

sima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).

## Art. 11.

*Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo*

1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a quattro assessori.

2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di Altavalle è pari a tre volte l'indennità mensile di carica dell'assessore indicata nell'art. 12 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a tre, le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

## Art. 12.

*Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica*

1. Al sindaco e agli assessori del Comune di Altavalle spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63 per i sindaci e gli assessori dei Comuni inclusi nella fascia 2 livello superiore.

## Art. 13.

*Esercizio provvisorio*

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune di Altavalle, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina prevista dall'art. 33 del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L come sostituito dall'articolo 3 del DPGR 6 dicembre 2001, n. 16/L. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.

## Art. 14.


*Norma di rinvio*

1. Al Comune di Altavalle spettano i contributi che erano previsti dall'art. 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 3, della stessa legge regionale n. 11 del 2014.

## Art. 15.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 luglio 2015

ROSSI

15R00463

## REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2015, n. 53/R.

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 dell'8 maggio 2015)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

### PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 febbraio 2015;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 3;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 23 marzo 2015 n. 286;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 24 marzo 2015;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2015, n. 555;

Considerato quanto segue:

1. è necessario provvedere ad una complessiva rivisitazione del d.p.g.r. 48/R/2003 al fine di adeguarlo alle modifiche della l.r. 39/2000, nonché al recente riordino delle funzioni amministrative intervenuto in questa materia a seguito dell'approvazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014");

2. il regolamento (UE) del 20 ottobre 2010, n. 995/2010 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati) ha stabilito gli obblighi degli operatori che commercializzano il legno e prodotti ad esso equivalenti al fine di assicurare la "due diligence"; per facilitare la costituzione di tale sistema di verifica e controllo è opportuno prevedere che il titolare dell'autorizzazione o della dichiarazione possa comunicare all'ente competente alcune informazioni da inserire nel sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) e che costituiscono documentazione utile ai fini degli adempimenti e degli accertamenti della "due diligence";

3. per consentire la costituzione dell'elenco regionale delle ditte boschive come strumento utile per promuovere la competenza e la professionalità degli operatori del settore, è necessario definire le modalità di accesso, di tenuta dell'elenco, i requisiti di iscrizione, di rinnovo, di sospensione e di cancellazione. Al fine di rendere conoscibili ai proprietari dei boschi le informazioni necessarie per poter selezionare un'impresa boschiva qualificata, è prevista la comunicazione di specifiche informazioni;

4. per facilitare le attività di identificazione e controllo del personale che opera nel bosco si disciplinano le procedure per il rilascio del tesserino di identificazione del personale previsto dall'articolo 47, comma 6 quinquies della l.r. 39/2000;

5. al fine di tener conto dell'esperienza maturata negli anni di applicazione della normativa forestale si interviene su alcune disposizioni tecniche relative ai tagli boschivi e alle opere e movimenti di terreno;

6. al fine di valorizzare e tutelare singole piante arboree in rapporto a piante concorrenti sono previsti specifici criteri di gestione;

7. per il taglio dei boschi cedui coniferati e per i tagli di diradamento e di sfollo delle fustaie coetanee è stato introdotto, per semplificare le procedure autorizzatorie, l'istituto del silenzio - assenso;

8. le modifiche apportate dal legislatore nazionale alla disciplina di materiale vegetale agricolo e forestale, hanno sostanzialmente confermato un quadro normativo già vigente nell'ordinamento regionale, tuttavia è necessario modificare le norme tecniche previste dal regolamento alle nuove disposizioni statali;

9. per consentire la trasformazione dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione e oggetto di recupero a fini produttivi vengono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico finalizzati a garantire il presidio e la stabilità idrogeologica del territorio;



Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 1  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. All'articolo 1, comma 2, lettera c) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana) le parole "dalle province" sono soppresse.

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 3  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 48/R/2003 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) "impianti per arboricoltura da legno, noceti, nocioleti specializzati e altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche": gli impianti per arboricoltura da legno, in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di 15 anni e che soddisfano una delle seguenti condizioni:

1) costituiti con le procedure di cui all'articolo 54;

2) gli impianti già costituiti a seguito di contributi comunitari, nazionali e regionali e per i quali risulti dall'atto di concessione del contributo, o nelle norme relative all'assegnazione dello stesso, il vincolo di destinazione solo per il primo ciclo colturale;

3) i noceti, ciliegeti, nocioleti e pioppeti di impianto artificiale."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:

"1 bis. Il proprietario può destinare a bosco i terreni coperti da vegetazione forestale di cui all'articolo 3, comma 5 della legge forestale, assoggettandoli alla relativa disciplina, previa dichiarazione all'ente competente."

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 5  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "e all'articolo 66, comma 7" sono soppresse.

Art. 4.

*Modifiche all'articolo 6  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

"1. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni di cui ai capi II e III del presente titolo sono presentate, agli enti competenti ai sensi della legge forestale con le modalità stabilite nei relativi regolamenti."

2. Il comma 3 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

"3. Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione di cui al comma 2 sono dichiarati il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente e il tecnico responsabile della direzione dei lavori nei casi di cui al comma 3 bis. Nel caso in cui i lavori siano affidati a più imprese devono essere comunicati i dati di tutte le imprese esecutrici e la suddivisione temporale o per fasi o per aree delle lavorazioni affidate a ciascuna di esse. Eventuali variazioni sono comunicate all'ente competente prima dell'accesso nel cantiere di lavoro del soggetto subentrante."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:

"3 bis. Sono eseguiti sotto la direzione di un tecnico responsabile dei lavori i seguenti tagli:

a) tutti i tagli previsti alla sezione II che abbiano un'estensione superiore a 10 ettari accorpati;

b) i diradamenti nelle fustaie che abbiano un'estensione superiore a 10 ettari accorpati;

c) i rimanenti tagli previsti alla sezione III che abbiano un'estensione superiore a 1 ettaro."

4. Nel comma 4 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole "delle opere o dei lavori," sono inserite le seguenti: "nonché di perizie asseverate o giurate,".

5. Nel comma 5 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "alla comunità montana nei territori di propria competenza o alla provincia nei restanti territori" sono sostituite dalle seguenti: "agli enti competenti ai sensi della legge forestale".

Art. 5.

*Modifiche all'articolo 7  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Dopo il comma 3 bis del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:

"3 ter. Nei casi in cui i dati contenuti nella dichiarazione di cui al comma 3 sono asseverati da un tecnico abilitato secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti i lavori sono eseguibili dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte dell'ente competente."

Art. 6.

*Modifiche all'articolo 8  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Il comma 2 bis dell'articolo 8 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

"2 bis. Il titolare dell'autorizzazione o della dichiarazione comunica all'ente competente le superfici che sono state oggetto d'intervento e le quantità legnose, divise per specie ed assortimento, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza di ogni stagione silvana. La suddetta comunicazione può essere inviata anche in tutti gli altri casi previsti ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria di cui al regolamento (UE) del 20 ottobre 2010, n. 995/2010



(Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati). L'ente registra la comunicazione nel SIGAF.”.

#### Art. 7.

##### *Inserimento dell'articolo 8 bis nel d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Dopo l'articolo 8 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente articolo:

“Art. 8 bis (Elenco delle ditte boschive). — 1. L'iscrizione nell'elenco delle ditte boschive di cui all'articolo 38 bis della legge è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

*a)* iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) con attività prevalente o secondaria in materia di selvicoltura e attività connesse;

*b)* essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;

*c)* non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;

*d)* essere in possesso del tesserino di identificazione di cui all'articolo 47, comma 6 quinquies della legge forestale o avere alle proprie dipendenze personale in possesso di tesserino.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 il legale rappresentante dell'impresa presenta domanda all'ente sul cui territorio ha sede legale l'impresa. Le imprese che non hanno sede legale in Toscana presentano domanda ad uno degli enti competenti nel territorio della Toscana. Nella domanda il legale rappresentante dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il possesso dei requisiti di cui al comma 1. La verifica del possesso dei requisiti è effettuata dall'ente competente al momento della presentazione della domanda di iscrizione e non comporta oneri amministrativi a carico dell'impresa. Alla domanda è allegato l'elenco del personale di cui al comma 1, lettera *d)* e nella stessa sono indicate le seguenti informazioni:

*a)* i tagli boschivi effettuati dalla ditta negli ultimi cinque anni specificando la localizzazione catastale dell'intervento, la superficie dell'intervento, la forma di governo, il trattamento del bosco e la tipologia di taglio, nonché la quantità e la tipologia di assortimenti legnosi ottenuti;

*b)* le macchine, le attrezzature e gli animali da soma nella disponibilità dell'impresa;

*c)* l'eventuale attuazione di percorsi formativi/addestrativi tecnico operativi inerenti l'attività selvicolturale e di sistemazione idraulico forestale, di sicurezza sui luoghi di lavoro e/o possesso di attestati di qualificazione professionale o di certificazione delle competenze;

*d)* le eventuali sanzioni amministrative contestate e le condanne penali pendenti e passate in giudicato negli ultimi cinque anni a carico dell'impresa o dei suoi rappresentanti legali per violazioni della legge forestale o della disciplina in materia di lavoro irregolare e sicurezza nei luoghi di lavoro;

*e)* ogni altro dato ritenuto qualificante per l'impresa stessa.

3. L'ente competente iscrive l'impresa nell'elenco e riporta, con riferimento a ciascuna impresa iscritta, le informazioni di cui al comma 2, lettere *a)* *b)* *c)* ed *e)*. L'eventuale mancata comunicazione delle informazioni è espressamente evidenziata nell'elenco.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese iscritte all'elenco trasmettono agli enti competenti una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1 ed un aggiornamento delle informazioni di cui al comma 2.

5. Prima dell'accesso nel cantiere di lavoro di personale diverso da quello indicato in fase di domanda l'impresa deve aggiornare l'elenco degli operatori del comma 2.

6. Nei casi in cui, sia accertata la mancanza dei requisiti di cui al comma 1 si applica la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

7. Nel caso in cui l'ente verifichi che le informazioni comunicate ai sensi del comma 2 non sono veritiere procede alla sospensione dell'impresa dall'elenco per un periodo da due a sei mesi.

8. Per i fini di cui ai commi 6 e 7 l'ente competente comunica il provvedimento all'impresa interessata e provvede alla registrazione sul SIGAF della sospensione o cancellazione.

9. A seguito della sospensione o cancellazione dall'elenco la ditta è tenuta all'immediata sospensione di tutti i lavori per i quali sia necessaria l'iscrizione, dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione o dichiarazione.


10. Nel caso in cui l'accertamento delle condizioni indicate al comma 6 e al comma 7 sia fatto da un ente diverso da quello indicato al comma 8 l'ente accertatore provvede a darne comunicazione all'ente competente.

#### Art. 8.

##### *Inserimento dell'articolo 8 ter nel d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Dopo l'articolo 8 bis del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente articolo:

“Art. 8 ter (Tesserino di identificazione). — 1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 6 quinquies della legge forestale il personale presente nella superficie oggetto di taglio e nelle superfici destinate alle opere connesse di cui al presente regolamento, deve essere munito di tesserino di identificazione ed esibirlo insieme a un documento d'identità in corso di validità a richiesta del personale dell'ente competente e degli altri organi di controllo.



2. La domanda per il rilascio del tesserino di identificazione è presentata dal legale rappresentante dell'impresa e attesta il possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione al registro delle imprese della CCIAA con attività prevalente o secondaria in materia di selvicoltura e attività connesse;

b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;

c) assolvimento degli obblighi, anche formativi, in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla normativa vigente.

3. La domanda, con allegata la dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, di possesso dei requisiti di cui al comma 2 contiene l'elenco del personale per il quale viene richiesto il rilascio del tesserino di identificazione con indicato per ciascun operatore nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, recapiti dell'interessato.

4. La domanda è presentata all'ente dove ha sede legale l'impresa. Le imprese che non hanno sede legale in Toscana presentano domanda ad uno degli enti competenti nel territorio della Toscana.

5. L'ente competente, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 2, registra la domanda sul SIGAF e consegna all'impresa i tesserini di riconoscimento precompilati sul SIGAF e contenenti nome, cognome, numero progressivo e nome della ditta.

6. L'impresa comunica la cessazione del rapporto di lavoro con dipendenti muniti di tesserino di identificazione entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e provvede a riconsegnare il tesserino all'ente competente.”.

#### Art. 9.

##### *Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Il comma 5 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al taglio l'ente competente può richiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere o da rilasciare o di aree di saggio dimostrative in numero e superficie proporzionali all'estensione della tagliata e all'eterogeneità del soprassuolo.”.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:

“7 bis. I tagli per la valorizzazione di singole piante arboree sono soggetti ad autorizzazione nei casi specificati nell'articolo 12 bis.”.

3. Nel comma 11 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA)” sono sostituite dalle seguenti: “del settore della Giunta regionale competente per materia.”.

4. Dopo il comma 12 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:

“12 bis. L'area di cantiere comprende le aree in cui sono autorizzati i lavori di taglio e relativo esbosco nonché tutte le opere connesse di cui alla sezione VI del presente capo, utilizzate per l'esecuzione dei lavori stessi.”.

#### Art. 10.

##### *Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Nel comma 2 dell'articolo 12 le parole “dalla comunità montana per i territori di propria competenza e dalla provincia per i restanti territori” sono sostituite dalle parole “dagli enti competenti ai sensi della legge forestale”.

#### Art. 11.

##### *Inserimento dell'articolo 12 bis nel d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Dopo l'articolo 12 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente articolo:

“Art. 12 bis (Tagli finalizzati alla tutela e valorizzazione di singole piante arboree). — 1. Ai fini della tutela e valorizzazione di singole piante arboree si definiscono piante obiettivo quelle che vengono individuate e favorite nei rapporti rispetto alle piante concorrenti.

2. Le piante obiettivo sono scelte tra quelle più vigorose e meglio conformate delle specie da valorizzare.


3. Gli interventi per la tutela e valorizzazione delle piante obiettivo vengono effettuati a carico dei soggetti la cui proiezione della chioma è distante meno di 3 metri dalla proiezione della chioma delle piante obiettivo.

4. Le norme tecniche per l'esecuzione dei tagli a favore delle piante obiettivo integrano quelle riportate alle sezioni II e III del presente capo. In caso di prelievi superiori a quelli ivi previsti i tagli di cui al presente articolo sono soggetti ad autorizzazione e ad eventuale piano di coltura e/o deposito cauzionale per vincolare la destinazione del soprassuolo fino al termine del ciclo produttivo.

5. L'autorizzazione di cui al comma 4 può essere acquisita per silenzio assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi:

- a) gli obiettivi di tutela e valorizzazione;
- b) le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto d'intervento;
- c) la compatibilità idrogeologica ed ambientale dell'intervento;
- d) i criteri d'identificazione delle piante obiettivo;
- e) le tecniche idonee a garantire il migliore sviluppo delle piante obiettivo e del restante soprassuolo senza comprometterne la stabilità;
- f) il piano dei tagli riferito alle piante obiettivo e al restante soprassuolo;
- g) le modalità d'esbosco.

6. Tra un taglio e il successivo per la tutela e valorizzazione delle piante obiettivo deve intercorrere un tempo non inferiore a cinque anni. Gli interventi a carico del restante soprassuolo mantengono la loro naturale scadenza e devono essere effettuati in coincidenza dei tagli di cui al presente articolo.”.



## Art. 12.

*Modifiche all'articolo 13  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Dopo la lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 13 del d.p.g.r. 48/R/2003, è inserita la seguente:

“*c bis*) i tagli finalizzati alla tutela e valorizzazione di singole piante arboree di cui all'articolo 12 bis.”.

## Art. 13.

*Modifiche all'articolo 14  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Nel comma 6 dell'articolo 14 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “Entro la fine dell'anno silvano in corso” sono sostituite dalle seguenti: “Entro la scadenza del titolo autorizzativo”.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 14 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:

“7 bis L'Ente competente al fine di evitare danni significativi al bosco e alla viabilità, può sospendere le operazioni di cui al presente articolo o prorogare i termini di cui al comma 6 e al comma 7 in relazione alle condizioni climatiche e allo stato di percorribilità della viabilità e dei terreni.”.

## Art. 14.

*Modifiche all'articolo 15  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Nel comma 3 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “la comunità montana nel territorio di propria competenza e la provincia nel restante territorio” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti competenti ai sensi della legge forestale”.

## Art. 15.

*Modifiche all'articolo 17  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Al comma 3, lettera *c*) dell'articolo 17 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “dell' ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana),” sono sostituite dalle seguenti: “del servizio fitosanitario regionale,”.

2. Al comma 3, lettera *d*) dell'articolo 17 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “dell'ARSIA” sono sostituite dalle seguenti: “del settore della Giunta regionale competente per materia”.

3. Nel comma 3 bis dell'articolo 17 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “di età prevalente inferiore a cinquanta anni,” sono inserite le seguenti: “e delle fustaie su ceduo di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *c*)”.

## Art. 16.

*Modifiche all'articolo 19  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Al comma 1 dell'articolo 19 del d.p.g.r. 48/R/2003 la parola “agamica” è sostituita dalla parola “gamica”.

2. La lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 19 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituita dalla seguente:

“*d*) “boschi cedui invecchiati” i cedui in cui i polloni hanno età superiore a 36 anni. Nel caso dei cedui trattati a sterzo si considera l'età dei polloni di maggiore sviluppo,”.

## Art. 17.

*Modifiche all'articolo 22  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Alla lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 22 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “rilasciate al taglio precedente,” sono sostituite dalle seguenti: “di migliore sviluppo e conformazione rilasciate ai tagli precedenti,”.

2. Alla lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 22 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “oggetto di taglio” sono inserite le seguenti: “compatibilmente con la presenza di soggetti idonei,”.

## Art. 18.

*Modifiche all'articolo 26  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Il numero 5) della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 26 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“5) i cipressi esotici e le *chamaecyparis* delle quali è consentito il taglio delle piante isolate,”.

2. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 26 del d.p.g.r. 48/R/2003 è soppressa.

3. Nella lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 26 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “in tutti i casi previsti alle lettere *b*) e *d*)” sono sostituite dalle seguenti: “in tutti i casi previsti alla lettera *b*)”.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:

“3 bis. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzia le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate in particolare le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo del bosco senza comprometterne la stabilità.”.

## Art. 19.

*Modifiche all'articolo 27  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:

“2 bis. Al fine di evitare pericoli per l'incolumità pubblica o di incendio boschivo o per motivi fitosanitari dovuti al rilascio di necromassa in piedi sono altresì soggetti ad autorizzazione i diradamenti e gli sfolli effettuati mediante cercinatura, cassage o torsione del fusto.”.



2. Il comma 3 dell'articolo 27 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“3. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 2 bis può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate in particolare le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo del bosco senza comprometterne la stabilità nonché l'assenza di pericoli per incolumità pubblica, incendio boschivo o per motivi fitosanitari.”.

Art. 20.

*Modifiche all'articolo 30  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 30 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserita la seguente:

“c bis) i diradamenti e gli sfolli effettuati mediante cercinatura, cassage o torsione del fusto al fine di evitare pericoli per l'incolumità pubblica o di incendio boschivo o per motivi fitosanitari dovuti al rilascio di necromassa in piedi.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 30 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate in particolare le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo della fustaia senza comprometterne la stabilità e l'assenza di pericoli per incolumità pubblica, incendio boschivo o per motivi fitosanitari.”.

3. Nel comma 8 dell'articolo 30 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “30 anni” sono sostituite dalle parole “venti anni”.

Art. 21.

*Modifiche all'articolo 32  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Nel comma 9 dell'articolo 32 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “3 ettari” sono sostituite dalle seguenti “1 ettaro”.

Art. 22.

*Modifiche all'articolo 33  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Il comma 3 dell'articolo 33 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi in cui sia prevedibile il mancato od insufficiente insediamento della rinnovazione naturale, nonché quando a seguito del taglio la rinnovazione naturale sia insufficiente, è prescritto il ricorso alla rinnovazione artificiale da attuarsi con le stesse specie del soprassuolo maturo, fatte salve le sostituzioni di specie consentite o prescritte dal presente regolamento. L'ente competente

può richiedere la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'impegno all'impianto della rinnovazione artificiale e delle successive cure colturali.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 33 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogato.”.

Art. 23.

*Modifiche all'articolo 34  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Il comma 3 dell'articolo 34 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“3. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 1 ettaro non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere e la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'impegno all'impianto della rinnovazione artificiale e delle successive cure colturali.”.

Art. 24.

*Modifiche all'articolo 35  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Nel comma 5 dell'articolo 35 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “3 ettari” sono sostituite dalle seguenti “1 ettaro”.

Art. 25.

*Modifiche all'articolo 36  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Nel comma 3 dell'articolo 36 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “3 ettari” sono sostituite dalle parole “1 ettaro”.

Art. 26.

*Modifiche all'articolo 39  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Il comma 2 dell'articolo 39 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“2. Nelle aree di pertinenza delle linee di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è consentito:

a) il taglio del bosco ceduo che abbia raggiunto l'età del turno minimo, senza obbligo del rilascio di matricine;


b) il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di 5 metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei due anni successivi;

c) il taglio delle piante inclinate od instabili, anche radicate al di fuori dell'area di pertinenza, che possono cadere sui conduttori.”.

Art. 27.

*Modifiche all'articolo 41  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Nel comma 1 dell'articolo 41 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “del presente regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “delle norme della presente sezione”.



## Art. 28.

*Modifiche all'articolo 43  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Nel comma 1 dell'articolo 43 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole: "le comunità montane per gli altri territori di propria competenza e le province per i restanti territori" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti competenti ai sensi della legge forestale per i restanti territori".

2. Nel comma 6 dell'articolo 43 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole "sottobacini interessati." sono aggiunte le seguenti: ", anche in relazione ai turni medi reali applicati nell'area stessa."

## Art. 29.

*Modifiche all'articolo 44  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:

"8 bis. Per i tagli di avviamento ad alto fusto dei boschi cedui, per i tagli di diradamento delle fustaie e per tutti i tagli dei boschi coetanei e coetaneiformi che non comportino una scopertura del suolo maggiore del 70 per cento, l'anno silvano di esecuzione indicato dal piano ha valore indicativo ed i suddetti tagli possono essere eseguiti in qualunque annualità silvana di validità del piano stesso previa presentazione della dichiarazione di taglio di cui all'articolo 10, comma 10."

2. Il comma 9 dell'articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

"9. Per i tagli diversi da quelli indicati al comma 8 bis, nei casi in cui non sia stato possibile rispettare il piano dei tagli per ciascuna annualità è consentita, per l'esecuzione del taglio, la presentazione della dichiarazione di taglio di cui all'articolo 10, comma 10 nelle annualità silvane successive rispetto a quella prevista a condizione che, con l'eventuale accorpamento delle superfici di taglio previste in annualità diverse, non siano superati i limiti d'estensione dei tagli disposti dall'articolo 20, comma 1 e dall'articolo 37, comma 3 e i limiti d'età di cui all'articolo 25."

## Art. 30.

*Modifiche all'articolo 45  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Nel comma 2 dell'articolo 45 del d.p.g.r. 43/R/2003 dopo la parola "autorizzazione" sono aggiunte le seguenti "del comune".

2. Il comma 3 dell'articolo 45 del d.p.g.r. 43/R/2003 è sostituito dal seguente:

"3. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è soggetta alle disposizioni della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)."

## Art. 31.

*Modifiche all'articolo 46  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 46 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "in quanto già utilizzati al precedente taglio e nel frattempo rinsaldatisi, con o senza il reinsediamento naturale di vegetazione forestale," sono soppresse.

## Art. 32.

*Modifiche all'articolo 49  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Il comma 1 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

"1. I proprietari o i possessori di piante forestali, di cui all'allegato A della legge forestale, sono tenuti a dare immediata comunicazione agli enti competenti ai sensi della legge forestale della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante e dei danni fitosanitari d'altra origine. Gli enti competenti informano il servizio fitosanitario regionale, che provvede ad indicare le norme e i metodi di lotta."

2. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "dalla provincia o dalla comunità montana" sono sostituite da: "dall'ente competente ai sensi della legge forestale". Nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "la provincia o la comunità montana provvedono" sono sostituite da: "l'ente competente ai sensi della legge forestale provvede".

3. Il comma 6 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

"6. Per quanto concerne gli interventi disposti ai sensi del comma 1 o da provvedimenti di lotta obbligatoria disposti in base alla normativa vigente o da decisioni comunitarie, il taglio delle piante è effettuato quando sia stata ufficialmente accertata la presenza del parassita di quarantena secondo le modalità ed i tempi stabiliti il servizio fitosanitario regionale."

4. Il comma 7 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:


"7. I provvedimenti del servizio fitosanitario regionale, previste dal presente articolo, sono comunicate al competente servizio della Regione Toscana, al Corpo forestale dello Stato, agli enti competenti e agli altri soggetti interessati."

5. Al comma 8 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "da provincia o comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "dagli enti competenti".

## Art. 33.

*Modifiche all'articolo 50  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Al comma 4 dell'articolo 50 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "la comunità montana per i territori di propria competenza e la provincia per i restanti territori" sono sostituite dalle parole "gli enti competenti ai sensi della legge forestale".



## Art. 34.

*Modifiche all'articolo 52  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. La lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 52 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogata.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 52 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:

“5 bis. La capitozzatura delle piante vecchie ed adulte per rinvigorirne la chioma e delle piante giovani, per prepararle all'innesto è soggetta a comunicazione.”.

## Art. 35.

*Modifiche all'articolo 53  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Nel comma 1 dell'articolo 53 del d.p.g.r. 48/R/2003 la parola “quaranta” è sostituita dalla seguente: “venticinque”.

2. Il comma 4 dell'articolo 53 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“4. L'estrazione del sughero dalle piante di sughera ovunque radicate è soggetta a dichiarazione ed è consentita a condizione che:

*a*) il fusto abbia raggiunto una circonferenza di 60 centimetri, misurati a metri 1,30 da terra e sopra scorza;

*b*) la parte di fusto decorticata non superi in altezza il triplo della misura della circonferenza;

*c*) sia effettuata solo dopo che il sughero abbia raggiunto l'età di nove anni;

*d*) sia effettuata esclusivamente nel periodo 15 maggio - 31 agosto.”.

## Art. 36.

*Modifiche all'articolo 54  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Il comma 1 dell'articolo 54 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“1. La realizzazione e l'espianto di un impianto di arbori coltura da legno sono soggetti a dichiarazione all'ente competente fatte salve le altre autorizzazioni eventualmente necessarie per la specifica tipologia dell'intervento previsto con particolare riferimento all'autorizzazione di cui all'articolo 82, comma 2 per i terreni saldi.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:

“1 bis. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche agli impianti destinati alla produzione di alberi di Natale realizzati su terreni non boscati e non costituenti attività vivaistica.”.

## Art. 37.

*Modifiche all'articolo 55  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 55 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “dalla comunità montana nei propri territori e dalla provincia nei restanti territori” sono sostituite dalle seguenti: “dall'ente competente ai sensi della legge forestale”.

2. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 55 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “dalla comunità montana nei propri territori e dalla provincia nei restanti territori” sono sostituite dalle seguenti: “dall'ente competente ai sensi della legge forestale”.

3. Al comma 2 dell'articolo 55 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “la comunità montana e la provincia” sono sostituite dalle seguenti: “Gli enti competenti ai sensi della legge forestale”.

## Art. 38.

*Modifiche all'articolo 56  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Al comma 2 dell'articolo 56 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “dalla provincia e dalla comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “dall'ente competente”.

## Art. 39.

*Modifiche all'articolo 57 bis  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Il comma 2 dell'articolo 57 bis del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 15 le operazioni di cui al comma 1 sono consentite a condizione che:

*a*) le operazioni riguardino esclusivamente i residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi culturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali;

*b*) il rilascio, la triturazione, l'abbruciamiento siano effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale ligno-cellulosico;

*c*) il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione sul terreno. La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego;

*d*) l'abbruciamiento sia effettuato in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 57 bis del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente comma:

“2 bis. Gli abbruciamientos in loco dei residui lignocellulosici provenienti dai tagli boschivi o da altri interventi agro-forestali sono vietati nei periodi a rischio di incendi di cui all'articolo 61 e, negli altri periodi, sono attuati nel rispetto delle disposizioni di prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi di cui al titolo II capo IV.”.

## Art. 40.

*Modifiche all'articolo 59  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Nella lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 59 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “durante i periodi non definiti a rischio di incendio ai sensi dell'articolo 61” sono soppresse.

2. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 59 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogata.



## Art. 41.

*Modifiche all'articolo 60  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Il comma 1 dell'articolo 60 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“1. Le aree con rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b *bis*) della legge forestale sono i boschi e le aree assimilate di cui all'articolo 3 della legge forestale dei comuni di:

a) Anghiari, Arezzo, Bucine, Capolona, Castelfranco Piandiscò, Castel San Niccolò, Castiglione Fiorentino, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Loro Ciuffenna, Lucignano Montemignaiolo, Monte San Savino, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini (Provincia di Arezzo);

b) Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino val d'Elsa, Calenzano, Capraia e Limite, Certaldo, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Firenzuola, Greve in Chianti, Lastra a Signa, Montaione, Montelupo fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Vaglia, Vinci (Provincia di Firenze);

c) Arcidosso, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Sorano (Provincia di Grosseto);

d) Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Castagneto Carducci, Cecina, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Rosignano Marittimo, Suvereto (Provincia di Livorno);

e) Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Coreglia Antelminelli, Lucca, Massarosa, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vagli Sotto, Villa Basilica (Provincia di Lucca);

f) Aulla, Bagnone, Carrara, Casole in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Montignoso, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri (Provincia di Massa - Carrara);

g) Buti, Calci, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Crespina Lorenzana, Fauglia, Monteverdi MarittimoPisa, Pomarance, Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Maria a Monte, Vecchiano, Vicopisano, Volterra (Provincia di Pisa);

h) Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Uzzano (Provincia di Pistoia);

i) Cantagallo, Carmignano, Prato, Vaiano, Vernio (Provincia di Prato);

j) Abbadia San Salvatore, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monticiano, Piancastagnaio, Poggibonsi, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, Sinalunga, Sovicille (Provincia di Siena).”

## Art. 42.

*Modifiche all'articolo 61  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Il comma 2 dell'articolo 61 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“2. Sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi così come definito nel Piano AIB, con atto del dirigente della competente struttura regionale possono essere modificati i periodi a rischio di cui al comma 1, anche per singoli comuni dandone comunicazione ai comuni interessati.

## Art. 43.

*Modifiche all'articolo 63  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 63 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:

“4 bis. Durante le operazioni di spegnimento, bonifica e controllo di un incendio boschivo il direttore delle operazioni di spegnimento può disporre l'accensione del fuoco tra un fronte di sicurezza e il margine dell'area bruciata per mettere in sicurezza l'area interessata dall'evento.”

## Art. 44.

*Modifiche all'articolo 64  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Al comma 2 dell'articolo 64 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “della comunità montana per i territori di propria competenza e della provincia per i restanti territori” sono sostituite con le seguenti: “dell'ente competente ai sensi della legge forestale”.

2. Il comma 5 dell'articolo 64 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“5. Per le aree attrezzate già esistenti nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1, l'ente competente ai sensi della legge forestale prescrive l'eventuale adeguamento delle opere, le precauzioni da adottare per l'accensione del fuoco e la normativa d'uso da esporre in appositi cartelli.”

## Art. 45.

*Modifiche all'articolo 65  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Al comma 1 dell'articolo 65 dopo le parole “di incendi.” sono inserite le seguenti: “L'ente competente ai sensi della legge forestale prevede modalità di comunicazione preventiva in particolare nei periodi a rischio di cui all'articolo 61.”

## Art. 46.

*Modifiche all'articolo 66  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Il comma 1 dell'articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“1. Tutti gli abbruciamenti sono vietati nei periodi a rischio di incendi di cui all'articolo 61 e, nei rimanenti periodi, devono essere attuati nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 57 bis e delle norme del presente articolo.”



2. Dopo il comma 1 dell'articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente comma:

“1 bis. Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti da utilizzazioni legnose o da altre operazioni colturali è soggetto ad autorizzazione degli enti competenti ai sensi della legge forestale. Ai fini dell'autorizzazione sono valutate le condizioni di infiammabilità della vegetazione forestale e della lettiera, le condizioni morfologiche del terreno e la presenza di spazi aperti idonei. L'autorizzazione specifica le norme di prevenzione e le precauzioni da osservare.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 bis, nei castagneti da frutto è consentito l'abbruciamento dei materiali provenienti da potatura e ripulitura degli stessi nel rispetto delle norme di prevenzione di cui al comma 4.”.

4. Nel comma 3 dell'articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “con esclusione dei periodi definiti a rischio di cui all'articolo 61” sono soppresse.

5. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituita dalla seguente:

“d) l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale.”.

6. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituita dalla seguente:

“b) l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale.”.

7. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogata.

8. Il comma 6 dell'articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“6. L'ente competente può prevedere modalità di comunicazione preventiva dell'esecuzione degli abbruciamenti.”.

9. Il comma 7 dell'articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogato.

#### Art. 47.

##### *Sostituzione dell'articolo 68 del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. L'articolo 68 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 68. (Deroghe)- — 1. Fermo restando quanto disciplinato all'articolo 57 bis, gli enti competenti ai sensi della legge forestale possono autorizzare, per motivate esigenze deroghe ai divieti di cui al presente capo nei seguenti casi:

- a) esecuzione di lavori pubblici o privati;
- b) manifestazioni che prevedano l'uso di fuochi anche pirotecnici;
- c) attività in campeggi anche temporanei;
- d) attività di formazione ed addestramento per la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi con le modalità definite nel Piano AIB.

e) per l'uso della tecnica del “fuoco prescritto” ove ciò sia ritenuto utile, anche in via sperimentale, per ridurre e controllare lo sviluppo di biomassa ai fini della prevenzione degli incendi e della tutela di particolari assetti vegetazionali nel territorio rurale.

2. Nelle autorizzazioni di cui al comma 1, sono previste le necessarie prescrizioni e precauzioni al fine di evitare rischi di incendio.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettera e) è presentato un progetto che contiene le motivazioni e le tecniche da utilizzare con particolare riferimento ai tempi, alle modalità di esecuzione e alle cautele da adottare.

4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera e) sono attuati dall'ente competente.”.

#### Art. 48.

##### *Modifiche all'articolo 71 del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Il comma 4 dell'articolo 71 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“4. Ai sensi dell'articolo 42 della legge forestale, salvo quanto previsto all'articolo 68 della stessa legge per i territori ricadenti nell'ambito dei parchi regionali, provinciali e delle riserve naturali, la domanda di autorizzazione e la dichiarazione d'inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico è presentata all'ente competente ai sensi della legge forestale.”.

2. Il comma 4 bis dell'articolo 71 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogato.

#### Art. 49.

##### *Modifiche all'articolo 74 del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Nel comma 1 dell'articolo 74 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “di qualsiasi entità” sono inserite le seguenti: “o trasformazione di boschi o di terreni saldi”.

2. Nel comma 3 dell'articolo 74 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole “ove siano previsti scavi” sono inserite le seguenti: “o trasformazione di boschi o di terreni saldi”.

#### Art. 50.

##### *Modifiche all'articolo 79 del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Il comma 3 dell'articolo 79 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 80 bis, la trasformazione del bosco è soggetta, ai sensi dell'articolo 42 della legge forestale, ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, e ad autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 79 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “dalla comunità montana nei territori di propria competenza e dalla provincia nei restanti territori,” sono sostituite dalle seguenti: “dall'ente competente di cui all'articolo 42, comma 4 della legge forestale”.



3. Dopo il comma 5 dell'articolo 79 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente comma:

“5 bis. Le trasformazioni boschive, i rimboschimenti compensativi di cui all'articolo 81 e gli interventi realizzati con le somme introitate ai sensi dell'articolo 44, commi 6 e 7 della legge forestale costituiscono inventario speciale ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge forestale e sono registrati nel SIGAF.”.

Art. 51.

*Inserimento dell'articolo 80 bis  
nel d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Dopo l'articolo 80 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:

“Art. 80 bis. (Criteri per l'autorizzazione alla trasformazione dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione oggetto di recupero a fini produttivi). — 1. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per il recupero agronomico a fini produttivi dei paesaggi di cui all'articolo 42, comma 1 bis, lettera b) della legge forestale è rilasciata a condizione che:

a) l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili sui terreni oggetto di trasformazione;

b) siano previste opere di sistemazione idraulico agraria per la regimazione delle acque superficiali e la prevenzione dell'erosione del suolo in rapporto alle condizioni di regimazione e sgrondo delle acque dei terreni contermini. È consentito anche il recupero di opere di sistemazione idraulico agraria preesistenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono avere estensione inferiore a 3 ettari e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare contiguità tra gli interventi prima di cinque anni. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza.

3. Alla domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è allegato un progetto che, fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche generali di cui al capo I, titolo III, contiene:

a) i dati relativi alla localizzazione e allo stato attuale dei terreni di cui si richiede il recupero agronomico;

b) la documentazione aereofotografica riferita a fotogrammi del volo anno 1954 o la perizia giurata attestante lo stato storico dei luoghi preesistenti ai processi di forestazione e rinaturalizzazione, comprovata dall'analisi di documentazione fotografica o aereofotografica oggettivamente databile;

c) la descrizione dei terreni oggetto di recupero, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente esistenti sulla stessa area;

d) la descrizione e la documentazione fotografica relativa alle eventuali opere di sistemazione idraulico agraria esistenti;

e) le modalità di realizzazione e/o ripristino e mantenimento delle opere di sistemazione idraulico agraria;

f) le modalità e i tempi di realizzazione del progetto di recupero a fini produttivi nonché le colture che si intendono ripristinare.

4. Nei casi in cui l'attività agro silvo pastorale venga abbandonata prima che siano decorsi cinque anni dall'autorizzazione, oltre alle sanzioni previste dalla legge, sono posti a carico del proprietario o possessore l'obbligo di ripristino ai sensi dell'articolo 85 della legge forestale e l'esecuzione delle opere di rimboschimento dei terreni oggetto di recupero agronomico.”.

Art. 52.

*Modifiche all'articolo 81  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Il comma 1 dell'articolo 81 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 42, comma 1 bis della legge forestale.”.

2. Al comma 6 dell'articolo 81 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “alla provincia o alla comunità montana” sono sostituite dalle parole: “all'ente competente ai sensi dell'articolo 44, comma 6 della legge forestale”.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 81 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:

“6 bis. Nei casi indicati dall'articolo 44, comma 7 bis della legge forestale il pagamento di cui al comma 6 può essere effettuato in forma rateizzata sulla base di un piano in cui siano indicate le superfici oggetto di effettiva trasformazione nei singoli anni di validità dell'autorizzazione. In caso di incremento delle superfici oggetto di trasformazione rispetto alle previsioni indicate nel piano il titolare dell'autorizzazione è tenuto al versamento preventivo della rata annua calcolata in base all'effettiva superficie oggetto della trasformazione.”.

Art. 53.


*Modifiche all'articolo 86  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Al comma 3 dell'articolo 86 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “alla comunità montana nei territori di propria competenza e alla provincia nei restanti territori” sono sostituite dalle parole: “all'ente competente ai sensi della legge forestale”.

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 86 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:

“8 bis Il pascolo di qualsiasi specie di bestiame nei pascoli e negli altri terreni saldi percorsi da incendio è vietato per un anno dall'incendio.”.

3. Al comma 11 dell'articolo 86 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “Le comunità montane per i territori di propria competenza e le province per i restanti territori possono” sono sostituite dalle seguenti: “L'ente competente ai sensi della legge forestale può”.



4. Il comma 12 dell'articolo 86 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“12. L'ente competente ai sensi della legge forestale può disporre con specifico atto, anche per singole aree omogenee, divieti di pascolo e prevedere limiti relativamente alle specie allevate e ai carichi ammissibili, in particolare:

a) quando, in considerazione delle particolari condizioni dei boschi, dei pascoli o dei suoli, il pascolo possa provocare danni rilevanti agli stessi;

b) quando, a seguito di incendio della vegetazione dei pascoli e dei terreni saldi, sia opportuno prolungare il periodo di cui al comma 8 bis per la migliore ricostituzione del cotico erboso;

c) quando si renda necessario per la conservazione di specie vegetali tutelate.”

#### Art. 54.

##### *Modifiche all'articolo 88 del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Nell'articolo 88 del d.p.g.r. 48/R/2003 il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

“1 bis. Non rientrano nelle ordinarie lavorazioni agrarie quelle che modificano il profilo longitudinale del terreno tramite movimentazione dello stesso eseguita con escavatori, pale meccaniche o apripista, fatti salvi gli interventi di livellamento superficiale di cui all'articolo 92, comma 1.”

2. Il comma 3 dell'articolo 88 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“3. L'ente competente ai sensi della legge forestale, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche dei terreni e di specifici rischi idrogeologici, può determinare i territori in cui le lavorazioni con profondità maggiore di 80 centimetri sono soggette ad autorizzazione.”

3. Al comma 4 dell'articolo 88 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “La comunità montana nei territori di propria competenza e la provincia nei restanti territori possono” sono sostituite dalle seguenti: “L'ente competente ai sensi della legge forestale può”.

#### Art. 55.

##### *Sostituzione della rubrica della sezione IV del capo II del titolo III del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo III del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituita dalla seguente: “Opere e movimenti di terreno di cui all'articolo 42, comma 4 della legge forestale”.

#### Art. 56.

##### *Modifiche all'articolo 91 del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Il comma 2 dell'articolo 91 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 91 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogato.

#### Art. 57.

##### *Modifiche all'articolo 92 del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Al comma 1 dell'articolo 92 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “50 centimetri” sono sostituite dalle seguenti: “100 centimetri”.

2. Al comma 5 dell'articolo 92 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “piccoli movimenti di terreno” sono sostituite dalle seguenti: “scavi puntuali”.

#### Art. 58.

##### *Sostituzione dell'articolo 93 del d.p.g.r. 48/R/2003*

L'articolo 93 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 93. (Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione). — 1. Gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al ripristino o all'adeguamento funzionale di opere di sistemazione idraulico - forestale di fossi e torrenti, sono soggetti a dichiarazione a condizione che la realizzazione delle opere o movimenti di terreno siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo.

2. Non sono soggetti ad autorizzazione o dichiarazione gli interventi di cui al comma 1 attuati dagli enti competenti ai sensi della legge forestale, dall'autorità idraulica o dai consorzi di bonifica nelle aree di rispettiva competenza, a condizione che siano realizzati nel rispetto della normativa vigente.”.

#### Art. 59.

##### *Modifiche all'articolo 95 del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Il comma 1 dell'articolo 95 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“1. Fatto salvo quanto previsto nella presente sezione, le opere e i movimenti di terreno di cui all'articolo 42, comma 4 della legge forestale sono soggetti ad autorizzazione.”.

#### Art. 60.

##### *Sostituzione della rubrica della sezione II del capo III del titolo III del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. La rubrica della sezione II del capo III del titolo III del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituita dalla seguente: “Opere e movimenti di terreno di cui all'articolo 42, comma 5 della legge forestale”.



## Art. 61.

*Modifiche all'articolo 99  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. La lettera *c*) del comma 6 dell'articolo 99 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituita dalla seguente:

“*c*) lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;”

2. La lettera *d*) del comma 6 dell'articolo 99 del d.p.g.r. 48/R/2003 è abrogata.

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 99 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:

“8 bis. Nella viabilità poderale e interpoderale è consentita la manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale, a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Sono opere di manutenzione ordinaria, in particolare:

- a*) il livellamento del piano viario;
- b*) il ricarico con inerti;
- c*) la ripulitura e la risagomatura delle fossette laterali;
- d*) il tracciamento o il ripristino degli sciacqui trasversali;
- e*) il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
- f*) la rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
- g*) il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o vimate;
- h*) l'installazione di reti parasassi;
- i*) il taglio della vegetazione arbustiva, la potatura della vegetazione arborea e il taglio delle piante sradicate o pericolanti.”

4. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 99 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:

“8 ter. Nella viabilità poderale e interpoderale sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.”

## Art. 62.

*Modifiche all'articolo 100  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Nel comma 4 dell'articolo 100 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole “1,5 metri” sono sostituite da “2 metri” e le parole “1 metro cubo” sono sostituite dalle parole “3 metri cubi”.

2. Dopo la lettera *d*) del comma 5 dell'articolo 100 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserita la seguente:

“*d bis*) gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossetti prevedano adeguate opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque stesse possano scorrere senza danno della sede stradale, riversandosi a valle senza determinare fenomeni di erosione.”

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 100 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente:

“5 bis. Nell'ambito dei lavori di manutenzione della viabilità poderale o interpoderale, consentiti o autorizzati, non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della larghezza della stessa, entro il 20 per cento della larghezza originaria, connesse ai movimenti di terreno superficiali attuati per la manutenzione stessa, a condizione che non vengano eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque.”

## Art. 63.

*Modifiche all'articolo 101  
del d.p.g.r. 48/R/2003*

1. Il comma 1 dell'articolo 101 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituito dal seguente:

“1. Fatto salvo quanto previsto nella presente sezione, la realizzazione di opere, infrastrutture e movimenti di terreno di cui all'articolo 42, comma 5 comprese l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere, sono soggetti ad autorizzazione.”

## Art. 64.

*Norma transitoria*

1. Il dirigente della competente struttura della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva le modifiche alle norme tecniche per l'utilizzo del SIGAF di cui all'articolo 6, comma 1 bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana).

2. L'efficacia degli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento decorre dalla data di approvazione del decreto dirigenziale di cui al comma 1.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 5 maggio 2015

ROSSI

(*Omissis*).

15R00315



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2015, n. 54/R.

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 «Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio»).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 20 maggio 2015)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Visto l'art. 117, comma 6 della Costituzione;

Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 23 «Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)»;

Visto il parere della Direzione generale della Presidenza del 23 marzo 2015;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento 23 marzo 2015, n. 285;

Visto il parere con raccomandazioni espresso dalla quarta commissione consiliare nella seduta del 26 marzo 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2015, n. 581;

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario modificare il d.p.g.r. 23/R/2010 a seguito delle modifiche alla legge regionale 8/2006 approvate con la legge regionale 23 dicembre 2014, n. 84 (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 «Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio»). Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natatorio).

2. È altresì necessario intervenire su alcune disposizioni al fine di meglio precisarne l'ambito di applicazione.

3. È accolto il parere della quarta commissione consiliare, ad eccezione del primo punto delle raccomandazioni ivi formulate, in quanto la legge regionale 8/2006, all'art. 10 comma 1-bis, lettera a), demanda al regolamento interno della piscina la previsione di un sistema anche telefonico di attivazione di chiamate di emergenza sanitaria.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 1 del d.p.g.r. 11/R/2009*

1. Al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 23/R/2010 (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 «Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio») le parole «e termali» sono sostituite dalle seguenti: «termali e di estetica.».

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 7 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. L'art. 7 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Sistemi di ripresa delle acque). — 1. L'acqua di tracimazione è costituita dalla portata di acqua dovuta al ricircolo, al reintegro e, nelle piscine scoperte, ai fattori naturali, ad esclusione della portata di acqua dipendente dalle variazioni di livello dovute alla presenza dei bagnanti.

2. Tutte le vasche sono fornite di sistemi di ripresa superficiale dell'acqua di tracimazione costituiti da bordi sfioratori perimetrali e/o da skimmer incassati nelle pareti al livello della superficie dell'acqua della vasca, come indicato dalle norme UNI 10637. I sistemi di ripresa superficiale e i sistemi di ripresa immersi sono comunque realizzati nel rispetto delle vigenti norme tecniche UNI 10637 e UNI EN 13451.

3. Nelle vasche di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) gli skimmer non vengono installati nelle pareti di virata.

4. Il sistema di ripresa con bordi sfioratori, siano essi incassati nelle pareti verticali che sul bordo orizzontale della vasca, è obbligatorio per le vasche delle piscine di cui:

a) all'art. 3 comma 1, lettera a), numero 1) e numero 3) della legge regionale n. 8/2006, di qualsiasi dimensione;

b) all'art. 3 comma 1, lettera a) numero 2) della legge regionale 8/2006, oltre 100 mq;

c) all'art. 3 comma 1, lettera b) della legge regionale n. 8/2006, oltre 150 mq.

5. Per le piscine con sistema di ripresa a bordi sfioratori può essere utilizzata una vasca di compenso al fine di ridurre al minimo il consumo di acqua. I bordi sfioratori e le vasche di compenso sono rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da consentirne una facile pulizia.

6. L'impiego di skimmer è consentito solamente:

a) nelle vasche delle piscine di cui all'art. 3 comma 1, lettera a), numero 2) della legge regionale n. 8/2006 di superficie pari o inferiore a 100 metri quadrati;

b) nelle vasche delle piscine di cui all'art. 3 comma 1, lettera b) della legge regionale n. 8/2006 di superficie pari o inferiore a 150 metri quadrati;

c) per le piscine esistenti di cui all'art. 19 commi 1 e 1-bis della legge regionale n. 8/2006, indipendentemente dalla misura, dal tipo e classificazione, il cui impianto mantiene i parametri in vasca nei limiti previsti dall'Allegato A.»



## Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 8 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. L'art. 8 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Ausili di accesso all'acqua*). — 1. Qualora il dislivello tra il bordo della vasca ed il fondo superi 60 centimetri, l'ausilio di accesso all'acqua è costituito da una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca. Le scalette sono munite di mancorrenti e sono rigidamente fissate alla struttura della vasca. La realizzazione di scale e gradini sono realizzati nel rispetto delle norme tecniche UNI EN 13451-2.

2. Per le piscine di cui all'art. 3 comma 1, lettera a), numero 1) e numero 3) della legge regionale n. 8/2006, sono previsti idonei ausili di accesso ed uscita dall'acqua di carattere strutturale con servizi di assistenza, per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.»

## Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 9 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. L'art. 9 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Qualità dei materiali*). — 1. Sia il fondo che le pareti della vasca sono di colore chiaro, rifiniti con materiale impermeabile e resistente all'azione dei comuni disinfettanti.

2. Tutte le pavimentazioni percorribili a piedi nudi garantiscono una sufficiente presa al piede anche in presenza di acqua con un coefficiente antisdrucciolo rispondente alla classe «C» della norma DIN 51097.

3. Per le piscine di cui all'art. 3 comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), esistenti ai sensi dell'art. 19 commi 1 e 1-bis della l.r. n. 8/2006, il responsabile della piscina in fase di autocontrollo valuta ed adotta accorgimenti, ricorrendo anche all'uso di appositi materiali, al fine di avere le pavimentazioni percorribili a piede nudo con una sufficiente presa del piede anche in presenza di acqua.»

## Art. 5.

*Modifica dell'art. 10 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. Al comma 1 dell'art. 10 del d.p.g.r. 23/R/2010 dopo la parola «fondo» sono aggiunte le seguenti: «All'accesso al piano vasca devono essere apposte le segnalazioni sulla profondità della vasca.»

2. Il comma 3 dell'art. 10 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente: «Ai fini della sicurezza dei bagnanti la larghezza di fessure o il diametro di forature nelle pareti della vasca o dei suoi componenti, che non siano adeguatamente protette, devono seguire le indicazioni della normativa UNI EN 13451-2.»

## Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 11 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. L'art. 11 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Spazi perimetrali intorno alla vasca*). — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis, della legge regionale n. 8/2006, lungo il perimetro di ciascuna vasca sono realizzate banchine di idonea larghezza non inferiore a 1 metro e 50 centimetri rivestite con materiale antisdrucciolo, che siano facilmente lavabili e disinfettabili per garantire la sicurezza dei bagnanti e il corretto svolgimento delle attività.

2. In ogni caso la distanza minima di ostacoli fissi dal bordo vasca è non inferiore a 1 metro e 50 centimetri.

3. L'area di bordo vasca è inoltre realizzata in piano con le seguenti caratteristiche:

a) pendenza non superiore al 3 per cento verso l'esterno;

b) superficie complessiva non inferiore al 50 per cento di quella della vasca.

4. Le acque di pulizia della banchina devono essere raccolte ed allontanate per essere smaltite correttamente.

5. Le vasche delle piscine di cui all'art. 3 comma 1, lettera a), numero 2) di cui alla legge regionale n. 8/2006 con superficie pari o inferiore a 100 metri quadrati possono essere realizzate anche in forme diverse che prevedono alcuni bordi vasca non accessibili; deve comunque essere garantito un agevole accesso alla vasca stessa, anche in relazione al primo soccorso.»

## Art. 7.


*Sostituzione dell'art. 12 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. L'art. 12 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Delimitazione dell'area di insediamento della piscina*). — 1. L'area di insediamento della piscina comprende la vasca, gli spazi perimetrali di cui all'art. 11, e gli spazi destinati alla sosta e relax bagnanti. Ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge regionale n. 8/2006, per impedire il transito incontrollato di adulti e bambini deve essere delimitata l'area o parte di questa che comprenda comunque la vasca, da un elemento di separazione di altezza non inferiore a 1 metro.

2. Nell'area di insediamento della piscina l'accesso alla zona percorribile a piedi nudi, costituita dalla banchina perimetrale e da camminamenti ed altre superfici pavimentate in materiale antisdrucciolo, deve essere garantito attraverso un presidio igienico nelle modalità previste dall'art. 19.

3. Nel caso siano previste vie dedicate esclusivamente all'uscita dei bagnanti dall'area destinata alle attività natatorie e di balneazione, esse non sono percorribili per l'ingresso dei bagnanti.»



## Art. 8.

*Sostituzione dell'art. 14 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. L'art. 14 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Dispositivi di salvamento*). — 1. In rapporto al numero massimo dei bagnanti, in adiacenza del bordo vasca sono posti a disposizione, per un loro pronto impiego, salvagenti regolamentari dotati di fune di recupero.

2. Al bordo di ogni piscina devono essere disponibili:

- a) 1 salvagente se la capienza della vasca è inferiore a 25 bagnanti;
- b) 2 salvagenti se la capienza della vasca è superiore a 25 bagnanti e inferiore a 50;
- c) 3 salvagenti se la capienza della vasca è superiore a 50 bagnanti e inferiore a 100;
- d) un ulteriore salvagente qualora la capienza della vasca superi di 50 bagnanti la capienza massima di cui alla lettera c).»

## Art. 9.

*Modifica dell'art. 15 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. Il comma 1 dell'art. 15 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente: «1. L'area destinata ai servizi è accessibile ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai portatori di handicap. Le piscine di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) numero 2) e lettera b) della legge regionale n. 8/2006 sono assoggettate all'applicazione della normativa statale per l'abbattimento delle barriere architettoniche prevista per le attività ricettive nelle quali sono inserite».

## Art. 10.

*Modifica dell'art. 16 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. Al comma 2 dell'art. 16 del d.p.g.r. 23/R/2010 le parole «ogni 50 centimetri quadrati.» sono sostituite dalle seguenti: «ogni 0,5 metri quadrati.»

2. Dopo il comma 6 dell'art. 16 del d.p.g.r. 23/R/2010 è inserito il seguente comma: «6-bis. Gli spogliatoi devono essere dotati di asciugacapelli in numero almeno pari alle docce.»

## Art. 11.

*Sostituzione dell'art. 19 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. L'art. 19 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Presidi igienici per i bagnanti*). — 1. Allo scopo di salvaguardare le condizioni igieniche del percorso nella zona a piedi nudi, l'accesso dei bagnanti a tale zona avviene attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vasca lava piedi, alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante che può essere immessa in vasca anche con un sistema automatico che si attiva al passaggio del bagnante, ed una doccia, in modo da garantire l'adeguata pulizia del bagnante. In presenza di solarium nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione, i presidi igienici,

doccia e trattamento lava piedi, devono essere installati in posizione che ne garantisca l'utilizzo prima dell'ingresso in vasca, affinché sia garantito il percorso a piedi nudi fino alla vasca.

2. La vasca lava piedi di cui al comma 1 è realizzata dimensionalmente e strutturalmente in modo tale da consentire l'immersione completa dei piedi, comprese le calzature aperte, nella soluzione disinfettante. Essa ha inoltre un battente di almeno 15 centimetri ed una lunghezza minima di 1 metro e 50 centimetri; in alternativa possono essere installate all'altezza di 15 centimetri dal pavimento e per una lunghezza minima di 1 metro e 50 centimetri su ambedue i lati delle pareti che compongono il passaggio obbligato, una serie di docce con soluzione disinfettante, con sistema automatico che eroga una soluzione disinfettante al passaggio dei bagnanti.

La vasca lava piedi è accessibile a coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, anche mediante l'utilizzo di apposita sedia a ruote.

3. Per l'accesso in carrozzina di soggetti con capacità motoria ridotta o impedita, possono essere utilizzati percorsi alternativi dedicati ad uso esclusivo, che salvaguardano l'igiene.

4. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2) della legge regionale 8/2006, in alternativa al passaggio obbligatorio tramite la vasca lavapiedi, possono essere utilizzati all'interno dell'area della piscina sistemi di trattamento dei piedi che garantiscono comunque un'adeguata pulizia e disinfezione, presenti all'interno dell'area della piscina e facilmente accessibili. L'obbligo di utilizzo da parte degli utenti dei presidi igienici, doccia e trattamento lava piedi, deve essere evidenziato nel regolamento interno della piscina di cui all'art. 49. L'ubicazione del presidio igienico deve essere indicato da apposita segnaletica.»

## Art. 12.

*Sostituzione dell'art. 21 del d.p.g.r. 23/R/2010*


1. L'art. 21 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Primo soccorso*). — 1. Le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della legge regionale n. 8/2006 sono dotate di un presidio di primo soccorso ad uso esclusivo degli utenti; tale ambiente ha le seguenti caratteristiche:

- a) una superficie non inferiore a 9 metri quadrati con lato minore non inferiore a 2 metri e 50 centimetri;
- b) una sufficiente aerazione ed illuminazione;
- c) una agevole accessibilità dall'area destinata alle attività natatorie e di balneazione;
- d) una via di comunicazione con l'esterno in zona facilmente accessibile ai mezzi di emergenza sanitaria.

2. Inoltre il presidio di cui al comma 1 possiede le seguenti caratteristiche:

- a) pavimento lavabile e disinfettabile;
- b) pareti lavabili e disinfettabili fino ad un'altezza di 2 metri;



c) lavello con acqua calda e fredda, asciugamani monouso e distributore di sapone liquido.

3. All'interno del presidio di primo soccorso sono presenti le seguenti attrezzature:

a) un lettino medico;

b) una barella a cucchiaio o telo rigido;

c) una cassetta portatile di pronto soccorso, contenente i dispositivi medici di primo impiego, in corso di validità e conformi al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, elencati nell'Allegato E;

d) la disponibilità di un sistema per attivare chiamate di emergenza sanitaria.

4. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b) della legge regionale 8/2006, ai sensi dell'art. 10 comma 1-bis della legge regionale n. 8/2006, il presidio di primo soccorso può essere realizzato utilizzando uno spazio al coperto, anche ad uso non esclusivo, agevolmente accessibile, in cui poter effettuare manovre di primo soccorso in condizioni di igiene e rispetto della privacy, e dove sia presente la cassetta portatile di pronto soccorso, conforme al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, di cui all'Allegato E.»

#### Art. 13.

##### *Sostituzione dell'art. 25 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. L'art. 25 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Ricicli dell'acqua*). — 1. L'acqua di ogni vasca viene fatta ricircolare completamente nell'impianto di trattamento rispettando i tempi massimi relativi alle specifiche categorie di vasche come indicato dalle norme UNI 10637; per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2) della legge regionale 8/2006 possono essere utilizzate procedure di autocontrollo che garantiscano il mantenimento di tutti i requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua in vasca.

2. Deve essere installato un conta ore di portata alle pompe di ricircolo con registrazione giornaliera o qualsiasi altra idonea strumentazione per verificare il rispetto dei parametri sopra indicati.»

#### Art. 14.

##### *Sostituzione dell'art. 26 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. L'art. 26 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Reintegri e rinnovi dell'acqua*). — 1. Nelle vasche viene immessa con frequenza quotidiana e con uniforme continuità, una quantità d'acqua di reintegro/rinnovo come previsto dalla norma UNI 10637.

2. Il responsabile delle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2) della legge regionale 8/2006, che non adotta la norma UNI 10637 di cui al comma 1, stabilisce i criteri di autocontrollo sulla base di analisi chimiche e microbiologiche che dimostrano nel tempo di apertura stagionale e/o annuale, il mantenimento di tutti i parametri previsti dall'Allegato A del presente regolamento. Tali criteri dovranno essere esibiti all'organo di vigilanza insieme alle analisi chimiche e microbiologiche che ne comprovano il mantenimento.

3. Le vasche vengono svuotate completamente per una adeguata pulizia e sanificazione delle superfici e per la manutenzione strutturale almeno una volta all'anno, e comunque all'inizio di ogni apertura stagionale. Sulla tubazione di mandata dell'acqua di reintegro di ogni vasca viene installato un contatore totalizzatore.»

#### Art. 15.

##### *Modifica dell'art. 28 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. Nel comma 1 dell'art. 28 del d.p.g.r. 23/R/2010 la parola «riciclo» è sostituita dalla seguente: «ricircolo».

#### Art. 16.

##### *Sostituzione dell'art. 31 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. L'art. 31 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Filtri*). — 1. Il numero dei filtri in funzione è commisurato alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'impianto; essi hanno idonee caratteristiche operative e sono conformi alle vigenti norme tecniche.

2. Ogni unità filtrante viene rigenerata quando la perdita di carico del filtro eccede di 30 kilo Pascal rispetto alla perdita del carico del filtro pulito. In ogni caso l'operazione di rigenerazione viene eseguita per ogni unità filtrante, quando l'impianto è in esercizio, almeno una volta ogni quattro giorni. L'acqua di risciacquo viene scaricata in conformità alle vigenti norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

3. Per le piscine di cui all'art. 3 comma 1, lettera a), numero 2) della legge regionale n. 8/2006, la rigenerazione viene eseguita in regime di autocontrollo, riportato nel documento di valutazione del rischio e nel registro degli interventi di manutenzione di cui all'art. 49.»

#### Art. 17.

##### *Sostituzione dell'art. 32 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. L'art. 32 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (*Pompe*). — 1. Il numero delle pompe di circolazione in servizio è pari a quello dei filtri. Possono essere comunque installate pompe supplementari predisposte per una rapida attivazione ed atte a garantire un'adeguata potenza non inferiore alla capacità di servizio delle pompe principali. Nel caso non siano previste pompe supplementari rapidamente attivabili, deve essere negato ai bagnanti l'accesso alla vasca natatoria, fino al ripristino del regolare funzionamento dell'impianto.»

#### Art. 18.

##### *Modifica dell'art. 35 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 35 del d.p.g.r. 23/R/2010 è inserito il seguente comma:

«4-bis. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2), la pulizia e la disinfezione ambientale è effettuata sulla base di procedure stabilite nell'ambito della valutazione dei rischi, di cui all'art. 49 comma 2,



ed in attuazione del piano di autocontrollo, tese a garantire comunque idonee condizioni igieniche in relazione alle specifiche modalità gestionali, strutturali ed impiantistiche.»

#### Art. 19.

##### *Sostituzione dell'art. 36 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. L'art. 36 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 36 (*Requisiti fisici, chimico-fisici e microbiologici dell'acqua di approvvigionamento*). — 1. L'acqua di approvvigionamento possiede caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche conformi alla legislazione vigente concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Qualora l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, il responsabile della piscina, prima dell'attivazione di un nuovo impianto, provvede ad effettuare un'analisi per la determinazione della potabilità dell'acqua, che comprenda i parametri dell'analisi di verifica di cui all'allegato D.

3. Qualora uno o più dei parametri dell'allegato D superi i valori di parametro di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), si applica l'art. 37.

4. Il responsabile della piscina provvede ad effettuare controlli di conformità sull'acqua di approvvigionamento, se non di provenienza diretta da acquedotto pubblico, che comprendano le analisi di monitoraggio e di verifica di cui all'allegato D, con una cadenza almeno semestrale per gli impianti ad apertura annuale. Per gli impianti stagionali tali controlli di conformità vengono effettuati almeno una volta nel mese antecedente l'apertura. Il campionamento delle analisi può essere effettuato dopo il trattamento di potabilizzazione e prima che l'acqua di approvvigionamento entri nell'impianto natatorio in esercizio.

5. Nell'ambito delle procedure di autocontrollo e comunque nel caso in cui si verificano situazioni straordinarie che possano alterare, modificare e inquinare l'acqua di approvvigionamento, il responsabile della piscina che ne venga a conoscenza è tenuto ad effettuare gli accertamenti e le analisi di verifica dell'acqua di approvvigionamento comprendenti ulteriori parametri rispetto a quelli indicati dall'allegato D, comunicando gli esiti e le misure adottate all'Azienda USL e al comune competente. Per gli impianti stagionali che utilizzano acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto per il solo riempimento delle vasche prima dell'apertura stagionale, il trattamento di potabilizzazione deve essere effettuato nei trenta giorni antecedenti l'apertura stagionale, anche utilizzando i sistemi di filtrazione e disinfezione propri dell'impianto.

6. L'Azienda USL può richiedere l'analisi di ulteriori parametri ad integrazione dell'analisi di verifica e/o monitoraggio, motivati in ragione delle caratteristiche idriche e di conformazione del territorio, delle caratteristiche tecniche dell'impianto di potabilizzazione e della tipologia e struttura dell'impianto natatorio.»

#### Art. 20.

##### *Modifica dell'art. 37 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. Il comma 4 dell'art. 37 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente: «4. Il procedimento per la concessione della deroga ai parametri dell'acqua di approvvigionamento si conclude entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1.»

#### Art. 21.

##### *Modifica dell'art. 39 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 39 del d.p.g.r. 23/R/2010 è inserito il seguente:

«2-bis. Per le piscine di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) numero 2), la frequenza dei controlli interni dei parametri di cui all'allegato B è effettuata sulla base di procedure stabilite nell'ambito della valutazione dei rischi ed in attuazione del piano di autocontrollo, idonei comunque a garantire condizioni igieniche conformi dell'acqua in vasca; gli impianti ad apertura stagionale devono comunque prevedere almeno un controllo di tutti i parametri previsti dall'allegato A con analisi di laboratorio, da effettuarsi nei 30 giorni antecedenti l'apertura.»

#### Art. 22.

##### *Modifica dell'art. 45 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. Il comma 3 dell'art. 45 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente: «3. In fase di progettazione deve essere calcolato il fabbisogno idrico, destinato al reintegro e al rinnovo di acqua delle vasche, nonché agli usi igienici, in base al numero giornaliero dei bagnanti dell'impianto e deve corrispondere ad almeno 70 litri al giorno per ogni bagnante. In fase di gestione dell'impianto deve essere comunque garantito un approvvigionamento sufficiente a permettere il regolare funzionamento dell'impianto di circolazione dell'acqua.»

#### Art. 23.

##### *Modifica dell'art. 46 del d.p.g.r. 23/R/2010*


1. Il comma 2 dell'art. 46 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle vasche di cui al comma 1, denominate bacini di balneazione, l'acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneità alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua con portata proporzionata alle dimensioni della vasca ed al numero dei bagnanti ammessi. L'acqua in ingresso viene filtrata prima dell'immissione in vasca e non è consentito il ricircolo dell'acqua.»

#### Art. 24.

##### *Modifica dell'art. 47 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. Il comma 2 dell'art. 47 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente: «2. Il responsabile della piscina assicura il corretto funzionamento della struttura, anche ai sensi dell'art. 49, sulla base del conseguimento del diploma di laurea in tecnico della prevenzione nell'am-



biente e nei luoghi di lavoro. L'individuazione del responsabile avviene con un atto scritto di delega del titolare, controfirmato dal responsabile stesso; in assenza di tale atto il responsabile è individuato nel titolare della piscina.»

Art. 25.

*Modifica dell'art. 48 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 48 del d.p.g.r. 23/R/2010 è inserito il seguente comma: «2-bis. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), n.2, della legge regionale 8/2006, ove non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa tale assenza ed attrezza l'area della piscina di adeguate protezioni nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici, al fine di salvaguardarne l'incolumità. Le protezioni possono essere costituite anche da siepi vegetative o da adeguati sistemi di allarme certificati.»

Art. 26.

*Modifica dell'art. 49 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 49 del d.p.g.r. 23/R/2010 è inserito il seguente comma: «4-bis. Il regolamento interno esposto dal responsabile delle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), n. 2 della legge regionale n. 8/2006 reca anche i contenuti di cui all'art. 10 comma 1-bis della legge regionale n. 8/2006».

Art. 27.

*Modifica dell'art. 50 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. Il comma 1 dell'art. 50 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini dell'avvio dell'esercizio il titolare della piscina presenta allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) specifica istanza di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a seconda della tipologia di piscina di cui è titolare, conformemente a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della l. r. n. 8/2006. Tale istanza può essere inoltrata anche in via telematica ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

2. Al comma 2 dell'art. 50 del d.p.g.r. 23/R/2010 le parole «dichiarazione di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività».

3. Il comma 3 dell'art. 50 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente: «3. Il soggetto richiedente dichiara altresì il possesso della seguente documentazione:

- a) titolo edilizio abilitativo e certificato di agibilità;
- b) certificazione relativa alle caratteristiche anti-sdrucchiolo dei pavimenti;
- c) dichiarazioni di conformità degli impianti tecnici;
- d) documentazione inerente la valutazione dei requisiti acustici passivi (solo per impianti al chiuso) e documentazione inerente la valutazione di impatto acustico ambientale conformemente a quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227

(Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

e) atto di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.»

4. Il comma 5 dell'art. 50 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente: «5. Il SUAP trasmette i dati relativi alle autorizzazioni ed alle SCIA all'Azienda USL competente per territorio, affinché possa essere assicurato il regolare svolgimento dell'attività di vigilanza. Tale trasmissione avviene con modalità telematiche nell'ambito degli standard definiti per il sistema informativo regionale ai sensi della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il contenimento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).»

Art. 28.

*Modifica dell'art. 51 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. Il comma 1 dell'art. 51 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente comma:

«1. Per le piscine di cui all'art. 19 commi 1 e 1-bis della legge regionale n. 8/2006, è prevista una deroga definitiva ai soli requisiti sotto contemplati, ai sensi dell'art. 19 comma 3 e comma 4 della legge regionale n. 8/2006:


- a) art. 5 comma 4;
- b) art. 6;
- c) art. 8 comma 1, limitatamente al rispetto dei requisiti tecnici delle scalette e dei gradini;
- d) art. 9 comma 1, limitatamente al colore dei materiali;
- e) art. 11 commi 1, 2, 3;
- f) art. 16 commi 3 e 5;
- g) art. 21 comma 1 lettere a) e d);
- h) art. 22 comma 1.»

Art. 29.

*Inserimento dell'art. 51-bis del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. Dopo l'art. 51 del d.p.g.r. 23/R/2010 è inserito il seguente:

«Art. 51-bis (Attuazione dell'art. 5 comma 1-bis della legge regionale n. 8/2006). — 1. L'adempimento delle prescrizioni impartite dalle aziende unità sanitarie locali in merito al rispetto dei requisiti di cui all'art. 5 comma 1, lettera a) della legge regionale n. 8/2006, esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 18 comma 3 della legge regionale n. 8 del 2006, ad eccezione dei requisiti di cui all'art. 47 comma 6 e 48.»



## Art. 30.

*Modifica dell'art. 52 del d.p.g.r. 23/R/2010*

1. Il comma 2 dell'art. 52 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente: «2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il termine del 30 settembre 2015.»

## Art. 31.

*Inserimento dell'allegato E*

1. Dopo l'allegato D è inserito il seguente allegato:

«Allegato E

**PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI IN DOTAZIONE  
ALLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO**

Elenco dei presidi medico-chirurgici che devono essere presenti nella cassetta portatile di pronto soccorso:

- N. 5 paia di guanti sterili monouso.
- N. 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro.
- N. 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml.
- N. 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm.
- N. 2 confezioni di cerotti di varie misure.
- N. 1 confezione di cotone idrofilo da 100 g.
- N. 10 compresse di garze sterili 10x10 in buste singole.
- N. 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole.
- N. 1 confezione di rete elastica di misura media.
- N. 2 confezioni di ghiaccio pronto uso.
- N. 3 lacci emostatici arteriosi.
- N. 2 teli sterili monouso.
- N. 1 termometro.
- N. 2 paia di pinzette da medicazione sterili monouso.
- N. 2 sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti.
- N. 1 Visiera Paraschizzi.
- N. 1 Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
- N. 1 paio di forbici con punta arrotondata,  
e inoltre:
  - N. 1 confezione di sapone liquido.
  - N. 1 confezione di guanti monouso in vinile o in lattice.
  - N. 1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 vol. da 100 g.
  - N. 1 confezione di clorossidante elettrolitico al 10% pronto ferita (ad es. Amuchina o analoghi).
  - N. 1 rotolo benda orlata alta 10 cm.
  - N. 1 coperta isoterma monouso.
  - N. 1 maschera monouso «Pocket Mask» con bordo pneumatico per la rianimazione bocca a bocca, dotata di valvola unidirezionale, filtro e attacco per connessione ossigeno.
  - N. 1 pallone autoespandibile «ambu» dotato di attacco per connessione ossigeno (obbligatorio per le piscine di cui all'art. 3 comma 1, lettera a), numero 1) e numero 3 della legge regionale n. 8/2006).

N. 3 bombolette individuali di ossigeno monouso ovvero una bombola di ossigeno da almeno cinque litri ricaricabile, munita di riduttorie di pressione, opportunamente revisionata».

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 13 maggio 2015

ROSSI

(*Omissis*).

15R00316

## REGIONE ABRUZZO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2015, n. 4/REG.

**Linee Guida per il concorso alla spesa dei Comuni per il sostegno ai costi a carico degli utenti relativi alle prestazioni socio-sanitarie semiresidenziali e residenziali per l'anno 2015.**

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 Ordinario del 19 agosto 2015*)

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale n. 3 del 23.07.2015 del Consiglio Regionale – V Commissione Consiliare Permanente, in sede deliberante

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento disciplina gli indirizzi per il concorso alla spesa della quota sociale di compartecipazione a carico dell'utente e/o del Comune di residenza dello stesso per le prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 37 (Istituzione del Fondo regionale per l'integrazione socio-sanitaria e interventi finanziari in materia di agricoltura), nonché in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza).



2. Il presente regolamento ha l'obiettivo di assicurare il diritto alla tutela della salute e all'accesso alle prestazioni, garantendo cure gratuite agli indigenti, ai sensi degli articoli 32 e 38 della Costituzione.

## Art. 2.

### *Tipologie di prestazioni socio-sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione*

1. Le prestazioni socio-sanitarie rientranti nell'obbligo di compartecipazione sono riferite esclusivamente alle seguenti prestazioni, rientranti nell'Allegato I.C del d.p.c.m. 29/11/2001 e s.m.i.:

*a)* prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi, di cui alla lettera *b)* del livello di assistenza "Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali" (d.p.c.m. 29/11/2001, Allegato I.C, punto 8 "Assistenza territoriale semi-residenziale");

*b)* prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi di sollievo, di cui lettera *a)* del livello di assistenza "Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani" (d.p.c.m. 29/11/2001, Allegato I.C, punto 8 "Assistenza territoriale semi-residenziale");

*c)* prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale in regime residenziale, di cui alla lettera *b)* del livello di assistenza "Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie" (d.p.c.m. 29/11/2001, Allegato I.C, punto 9 "Assistenza territoriale residenziale");

*d)* prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in regime residenziale per disabili gravi e disabili privi di sostegno familiare, di cui alla lettera *c)* del livello di assistenza "Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali" (d.p.c.m. 29/11/2001, Allegato I.C, punto 9 "Assistenza territoriale residenziale");

*e)* prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo, di cui alla lettera *b)* del livello di assistenza "Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani" (d.p.c.m. 29/11/2001, Allegato I.C, punto 9 "Assistenza territoriale residenziale").

2. In applicazione del d.p.c.m. 14 febbraio 2001, le prestazioni riabilitative ex art. 26 (Codice A) ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali in fase intensiva ed estensiva e nei casi di responsabilità minimale, restano a carico al 100% al Servizio Sanitario Regionale.

3. Rientrano, pertanto, nel regime di compartecipazione esclusivamente le prestazioni socio-riabilitative semiresidenziali e residenziali in fase di lungo assistenza (mantenimento).

4. Per le persone con disabilità grave, non assistibili a domicilio, inserite nelle strutture riabilitative a carattere intensivo ed estensivo, qualora la permanenza nel-

le strutture residenziali e semiresidenziali si protragga oltre il termine del trattamento riabilitativo previsto dal progetto individuale e le stesse siano valutate dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) competente come clinicamente stabilizzate e bisognose di azioni di recupero finalizzate ad evitare l'aggravamento e favorire l'autonomia nella vita quotidiana, si applica la quota di compartecipazione in quanto tale prestazione si configura di carattere socio-riabilitativo e rientra nella fase di lungo assistenza (mantenimento).

5. Le Unità di Valutazione Multidimensionale indicano nei documenti di valutazione e nelle relative autorizzazioni la tipologia del trattamento (intensivo, estensivo, mantenimento), l'appartenenza ad una delle tipologie indicate nel comma 1, il grado di disabilità e la fascia di competenza per l'attribuzione della relativa quota tariffaria, comunicando tali dati alla Struttura sanitaria ospitante, al Comune di residenza dell'assistito e all'Ambito Territoriale Sociale - ATS - in cui il Comune è ricompreso.

## Art. 3.

### *Quote di compartecipazione alla spesa a carico dell'utente e/o del Comune*

1. Le quote di compartecipazione alla spesa a carico dell'utente e/o del Comune sono definite sulla base delle tariffe e delle percentuali di ripartizioni fra quota sociale e quota sanitaria, stabilite nei Decreti del Commissario ad Acta per il Piano di rientro sanitario o in altri specifici provvedimenti, in applicazione del d.p.c.m. 29/11/2001 e s.m.i.

2. Il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare provvede, con specifico atto, a riepilogare in apposite tabelle le tariffe derivanti dall'applicazione degli atti di cui al comma 1 e le relative quote sociali e sanitarie.

## Art. 4.

### *Comune di residenza e funzioni della rete di coordinamento*

1. Il Comune tenuto alla contribuzione della spesa è il Comune dove l'utente ha la residenza prima dell'inizio delle prestazioni residenziali o semiresidenziali, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della l. 328/2000.

2. La Struttura accreditata deve informare previamente il Comune di residenza dell'assistito e l'Ambito Territoriale Sociale nel quale è ricompreso il Comune all'atto della richiesta di ricovero o, nei casi in cui il ricovero sia disposto d'urgenza, all'atto di accettazione, al fine dell'assunzione da parte del Comune degli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

3. Gli Ambiti Territoriali Sociali cui appartengono i Comuni di residenza coordinano l'applicazione del presente regolamento, assicurando funzioni di assistenza tecnica ai Comuni, modalità applicative della compartecipazione secondo criteri di omogeneità e uniformità, rendicontazione dei costi sostenuti e delle richieste di contributo alla Regione, gestione dei relativi flussi finanziari, anche attraverso specifici protocolli.



4. Le UVM, le Aziende USL, le Strutture sanitarie e socio sanitarie accreditate, i Comuni e gli ATS collaborano in rete al fine di assicurare l'efficace applicazione del regolamento attraverso lo svolgimento congiunto delle verifiche e lo scambio dei dati e delle informazioni.

Art. 5.

*Definizione di disabilità ai fini dell'applicazione del regime ISEE*

1. Per "persone con disabilità medio grave, grave o non autosufficiente" si intendono, le persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)). La condizione di disabilità e non autosufficienza è accertata dall'UVM territorialmente competente.

2. Per "disabili privi del sostegno familiare" si intendono i disabili, che abbiano perso il sostegno per decesso o per malattia o per abbandono di tutti i familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice civile, inteso come assenza naturale e giuridica o come ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, previo accertamento di tale condizione da parte del Servizio sociale professionale e dell'UVM.

Art. 6.

*Compartecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o del Comune*

1. Le persone che accedono alle prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale partecipano, in rapporto alle proprie condizioni economiche, così come definite dalle norme in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), alla copertura del costo delle prestazioni mediante il pagamento di una quota, secondo la definizione di cui all'articolo 3, nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti non autosufficienti.

2. La compartecipazione alla spesa anche da parte del Comune di residenza dell'assistito è determinata sulla base del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 e dei relativi Decreti attuativi e successive modifiche e integrazioni.

3. La Giunta Regionale, con proprio atto di indirizzo applicativo, acquisito il parere obbligatorio della competente commissione consiliare, determina le soglie di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente secondo il metodo della progressività lineare, prevedendo scaglioni graduali di compartecipazione progressiva, anche sulla base di apposite rilevazioni ricognitive sull'impatto dell'applicazione delle tariffe di compartecipazione e del nuovo ISEE.

4. Gli Ambiti Territoriali Sociali e i Comuni definiscono o aggiornano i propri regolamenti sulle modalità di accesso alle prestazioni di natura socio-sanitaria, tenendo conto di quanto previsto dal presente regolamento e dai relativi dispositivi attuativi.

Art. 7.

*Compartecipazione per le prestazioni in regime residenziale*

1. Atteso che il ricovero di tipo residenziale assolve a tutti i compiti di mantenimento e cura dell'assistito da parte della struttura accreditata ospitante, l'utente concorrerà alla spesa della quota sociale, versando, alla Struttura ospitante, a prescindere dalle soglie ISEE e comunque fino alla concorrenza massima della quota sociale corrispondente, tutte le prestazioni e le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite per le proprie esigenze di assistenza e accompagnamento, fatta salva una quota mensile per piccole spese personali da lasciare nella disponibilità dell'assistito, pari al 30% del trattamento minimo pensionistico INPS con le maggiorazioni sociali e comunque non inferiore a 150,00 euro, in analogia a quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 30/01/2007, n. 58/6 "Approvazione linee guida regionali sull'ISEE per la verifica del diritto all'erogazione di prestazioni sociali agevolate". Laddove l'utilizzo di queste risorse non vada a coprire l'intero costo della quota sociale, la compartecipazione da parte del Comune e/o dell'assistito sulla parte residuale è calcolata applicando l'ISEE con le modalità previste dall'articolo 6, comma 3 e dall'atto di indirizzo applicativo.


2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, qualora l'indennità di accompagnamento e altri assegni di natura previdenziale e assistenziale non siano percepiti, l'utente, assistito dai familiari, dal tutore o dall'amministratore di sostegno, dai responsabili della struttura accreditata ospitante, deve attivare o ripristinare presso l'INPS l'erogazione delle prestazioni e indennità spettanti per l'assistenza. L'utente deve, altresì, provvedere al pagamento della quota sociale con il versamento anche degli eventuali arretrati percepiti dalla data di decorrenza dell'istanza di ammissione al beneficio.

3. Nel caso dell'utente minorenne accolto a regime residenziale, qualora il reddito annuale ISEE del nucleo familiare sia inferiore alla soglia prevista con le modalità di cui all'articolo 6, il Comune copre la quota di compartecipazione dell'utente per l'intero importo, detratta l'indennità di accompagnamento ed eventuali altri assegni percepiti per l'assistenza del minore, che concorrono al pagamento della compartecipazione, fermo restando il diritto alla quota garantita, di cui al comma 1. Nel caso di superamento della soglia minima, si applica la compartecipazione del relativo scaglione di reddito ISEE. La compartecipazione dell'utente minorenne non si applica nel caso di ricovero disposto dall'Autorità giudiziaria.

Art. 8.

*Compartecipazione per le prestazioni in regime semiresidenziale*

1. La determinazione della quota per il regime semiresidenziale per l'utente adulto va effettuata tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 6 e dall'atto di indirizzo applicativo, di cui al comma 3 dell'articolo 6, secondo il relativo scaglione di reddito.



2. Nel caso dell'utente minorenni accolto in regime semiresidenziale, qualora il reddito annuale ISEE del nucleo familiare sia inferiore alla soglia stabilita secondo le modalità dell'articolo 6, il Comune copre la quota di compartecipazione dell'utente per l'intero importo.

Art. 9.

*Modalità di richiesta di compartecipazione dell'utente al Comune*

1. L'utente, assistito dalla Struttura accreditata ospitante, da un familiare (nel caso del minore da chi esercita la potestà), dal tutore/amministratore di sostegno, al fine di ricevere l'eventuale contributo da parte del Comune, deve presentare al proprio Comune di residenza, entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del ricovero presso la Struttura accreditata, apposita istanza di compartecipazione, presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica dell'ISEE, al fine di stabilire la quota di compartecipazione alla spesa. L'utente è tenuto altresì a dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, al Comune di residenza e alla Struttura accreditata ospitante, tutte le indennità previdenziali e assistenziali percepite per le finalità di assistenza e il loro relativo ammontare.

2. L'utente, per il quale è già intervenuta la presa in carico alla data di entrata in vigore dei Decreti relativi alla compartecipazione, è comunque tenuto a presentare la richiesta di cui al comma 1 entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. I Comuni, gli Ambiti Territoriali Sociali e le Strutture sanitarie e socio sanitarie ospitanti provvedono a tal fine a fornire adeguata e ampia informazione agli utenti e ai familiari.

3. Il Comune, sulla base della documentazione presentata, anche con l'assistenza dell'A.T.S. e della rete di collaborazione definita dall'articolo 4, accerta l'effettiva sussistenza del diritto alla compartecipazione procede al calcolo delle relative quote. Nel caso di ritardo nella presentazione delle istanze da parte degli utenti rispetto ai termini stabiliti, la quota di compartecipazione a carico del Comune decorre a partire dalla data di effettiva presentazione dell'istanza.

Art. 10.

*Modalità di fatturazione da parte della Struttura accreditata ospitante*

1. Le strutture accreditate ospitanti che erogano le prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale sono tenute a fatturare:

a) la quota di competenza del Servizio Sanitario Regionale alla ASL territorialmente competente, stabilita secondo le tariffe di cui all'art. 3;

b) la quota sociale direttamente all'utente per quanto concerne la quota da lui dovuta con il calcolo di cui ai precedenti articoli;

c) la quota sociale restante direttamente al Comune, con la puntuale indicazione dell'utente cui è riferita la fatturazione, dei giorni effettivi di assistenza erogata, della tipologia di quota applicata e degli importi fatturati ai sensi delle lettere a) e b).

2. Il Comune verifica con la ASL, nella quale è ubicata la struttura accreditata ospitante, se l'utente ha fruito delle prestazioni per le quali è dovuta la contribuzione.

3. Il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Giunta Regionale emana specifica circolare applicativa sulle modalità di fatturazione delle prestazioni della Struttura accreditata ospitante e sulle modalità di rendicontazione dei Comuni e degli A.T.S.

Art. 11.

*Concorso alla spesa dei comuni da parte della Regione*

1. La Regione Abruzzo garantisce, dall'1 gennaio 2015, il contributo ai comuni pari al 100% della spesa cui sono tenuti per la compartecipazione alle prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale, di cui alla l.r. 37/2014.

Art. 12.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Nelle more dell'effettivo completamento del processo di riconversione delle strutture residenziali e semiresidenziali e a seguito delle problematiche derivanti dall'applicazione del nuovo ISEE, la Giunta Regionale, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015, coprirà per l'intero importo la quota di compartecipazione posta a carico dell'utente/Comune dai Decreti del Commissario ad Acta.

2. La Giunta Regionale garantisce, dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 l'anticipo ai Comuni del 100% della spesa effettivamente accertata per la compartecipazione alle prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale, di cui alla l.r. 37/2014.

3. La spesa di cui al precedente comma 1 è imputata al capitolo di spesa n. 71576 – U.P.B. 13.01.005 – denominato "Fondo regionale per il sostegno alle prestazioni di assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale", di cui alla l.r. 37/2014.

4. Il presente regolamento si applica per la compartecipazione alla spesa sostenuta dagli utenti residenti nei Comuni della Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 4, e ospitati in strutture sanitarie e socio sanitarie accreditate residenziali e semiresidenziali aventi sede sul territorio della Regione Abruzzo.

5. Per le medesime prestazioni erogate in strutture extra regionali, a favore di cittadini residenti nei Comuni della Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 4, la Regione concorrerà al pagamento con le modalità di cui al presente regolamento e comunque nel limite massimo delle tariffe previste dalla disciplina regionale vigente nel luogo di assistenza e cura.

6. L'applicazione del presente regolamento è limitata al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015.

7. Il Dipartimento per la Salute e il Welfare, previo parere della competente Commissione consiliare, definisce le modalità applicative del presente regolamento con appositi atti e circolari.

L'Aquila, 5 agosto 2015

D'ALFONSO

15R00418



**REGIONE SICILIA**

LEGGE 10 luglio 2015, n. 14.

**Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.***(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.1) n. 29 del 17 luglio 2015 (n.23))*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12*

1. Fino al termine di cui all'articolo 253, comma 20 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è sostituito dai seguenti:

“6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata al comma 6 bis.

6 bis. La soglia di anomalia è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti

dai concorrenti ammessi. L'incremento o il decremento è stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari. Nel caso in cui il valore così determinato risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Per la determinazione della media, in caso di presentazione di offerte aventi identico ribasso, queste ultime sono computate una sola volta. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.

6 ter. Le imprese che effettuano un ribasso superiore al 25 per cento producono, nell'offerta, le relative analisi giustificative che sono valutate dalla Commissione di gara nel caso risultino aggiudicatarie in sede di verifica di congruità dell'offerta.

6 quater. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono individuate le modalità di verifica per la congruità dell'offerta e le eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate in sede di verifica di congruità dell'offerta e l'esecuzione delle opere.”.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 luglio 2015.

CROCETTA

*Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità*  
PIZZO*(Omissis).*

15R00382

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-043) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 1 1 0 7 \*

€ 2,00

